



STUDIO NOTARILE
Dott. MASSIMO GARGIULO
Via Naviglio, 14 - Tel. (0546) 21516
48018 FAENZA

Repertorio N. 170.511

Raccolta N. 32.871

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Faenza

Il sedici giugno duemilaventisei

il 22/06/2026 al n. 2179

Serie 1T esatti Euro 200,00

in Faenza, presso la sede della "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

FRA GLI IMPIEGATI E SALARIATI CIVILI DI FAENZA", al viale Al-

fredo Baccharini n. 27

alle ore ventuno.

Avanti a me Dott. MASSIMO GARGIULO, Notaio iscritto al Ruolo

del Distretto di Ravenna, residente con studio in Faenza al-

la via Naviglio n. 14

SI E' RIUNITA

in seconda convocazione l'assemblea straordinaria della "SO-

CIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI IMPIEGATI E SALARIATI CIVI-

LI DI FAENZA", con sede legale in Faenza al viale Alfredo

Baccharini n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione al Re-

gistro delle Imprese di Ferrara e Ravenna 81001450394, i-

scritta all'Albo delle Cooperative - Sezione società di mu-

tuo soccorso ex art. 23 comma 1 D.L. n. 179/2012 al n.

C121068, iscritta nella Sezione d) del competente Registro U-

nico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in data 21 marzo

2022 per importazione dal Registro Imprese, per discutere e

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica statuto sociale;

	2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	E' PRESENTE	
	MARCUCCI MASSIMILIANO, nato a Faenza il 25 marzo 1967, in	
	qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della	
	società di mutuo soccorso, domiciliato per la carica presso	
	la sede sociale.	
	Il costituito, cittadino italiano, della cui identità perso-	
	nale io Notaio sono certo, senza l'assistenza di testimoni	
	non avendone la parte richiesta la presenza, mi chiede di re-	
	digere il presente verbale.	
	Aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.	
	Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11	
	dello statuto della società, il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione signor Marcucci Massimiliano, il quale	
	CONSTATATO	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi	
	dell'art. 8 dello Statuto;	
	- che l'assemblea è qui riunita in seconda convocazione es-	
	sendo andata deserta la prima convocazione indetta per il	
	giorno 12 giugno 2026 alle ore 7,30;	
	- che sono presenti n. 15 (quindici) soci in proprio e n. 23	
	(ventitré) soci per delega per un totale di n. 38 (trentot-	
	to) soci su n. 92 (novantadue) soci aventi diritto al voto,	
	il tutto come risulta dettagliato nell'elenco che si allega	
	al presente atto sotto la lettera "A";	

	- che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di	
	Amministrazione: Marcucci Massimiliano - Presidente; Bisema	
	Paolo - Vice Presidente; Tabanelli Tiziano, Cavina Pietro,	
	Di Camillo Bernardo, Consiglieri;	
	DICHIARA	
	validamente costituita l'assemblea straordinaria ai sensi	
	dell'art. 12 dello Statuto della società.	
	Prendendo la parola sul primo punto all'ordine del giorno il	
	Presidente preliminarmente fa presente che la società è sta-	
	ta sottoposta ad ispezione da parte del Ministero dello Svi-	
	luppo Economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli	
	Enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali -	
	Vigilanza sulle Società di mutuo soccorso ai sensi del	
	D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220, revisione eseguita dal 17 novem-	
	bre 2025 al 31 marzo 2026, dalla quale è emerso che:	
	- l'attività mutualistica è svolta interamente nei limiti	
	delle disponibilità economiche del sodalizio e non risultano	
	forme di gestione tramite soggetti terzi né convenzioni che	
	configurino una mutualità mediata di cui all'art. 3 della	
	Legge 3818/1886;	
	- la società opera a fini esclusivamente ricreativi a favore	
	dei propri soci e delle loro famiglie, mettendo a disposizio-	
	ne l'utilizzo della sede sociale di proprietà per attività	
	di lettura, sale da biliardo, biblioteca e ristoro, assume	
	iniziative di carattere educativo, culturale, sportivo etc.;	

	- l'ente opera come un circolo ricreativo (dopo lavoro) in	
	contrasto con quanto disposto dalle normative di riferimento	
	delle società di mutuo soccorso che consente tali attività	
	"ludico-ricreative" (art. 2 della Legge 3818/1886 e	
	ss.mm.ii) ma in maniera ulteriore e non principale a quelle	
	previste dall'art. 1 della medesima Legge;	
	- la società non risulta aver adeguato il proprio statuto al-	
	la vigente normativa;	
	- le società di mutuo soccorso minori devono fare richiesta	
	di cancellazione al Registro Imprese finalizzata all'iscri-	
	zione nella sezione f) del Runts.	
	Proseguendo il Presidente fa presente che al fine di sanare	
	le predette irregolarità:	
	- si è provveduto a stipulare in data 1 giugno 2026 un accor-	
	do di mutualità mediata con la società "G WELFARE Società di	
	Mutuo Soccorso", con sede in Milano alla via Bernardo Quarar-	
	ta n. 40, codice fiscale 97912690159;	
	- si propone la modifica dello statuto sociale al fine di a-	
	deguarlo alla normativa vigente. All'uopo, il Presidente pro-	
	pone l'adozione di un nuovo testo di statuto che è stato re-	
	dato in conformità con il modello inviato dall'ispettore	
	del Ministero; il nuovo Statuto sociale si compone di n. 29	
	(ventinove) articoli in luogo degli attuali 24 (ventiquat-	
	tro) articoli e contiene anche la modifica della denominazio-	
	ne sociale in "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI IMPIEGATI	

	E SALARIATI CIVILI DI FAENZA - Ente del Terzo Settore";	
	- tenuto conto che la società ha un versamento annuo di con-	
	tribuiti associativi non superiore ad Euro 50.000,00 (cin-	
	quantamila virgola zero zero) e non gestisce fondi sanitari	
	integrativi, contestualmente al deposito al Registro Imprese	
	del presente verbale verrà fatta richiesta di cancellazione	
	dalla sezione delle imprese sociali e contestualmente verrà	
	fatta richiesta di iscrizione nel RUNTS nella sezione di cui	
	all'art. 46, comma 1, lettera f) (società di mutuo soccorso)	
	del D.Lgs. 117/2017, come previsto dall'art. 12 del D.M. 15	
	settembre 2020 n. 106.	
	A questo punto il Presidente apre la discussione sui predet-	
	ti argomenti.	
	L'Assemblea, dopo la discussione,	
	UDITA	
	- la relazione del Presidente	
	DELIBERA	
	- che l'organizzazione ed il funzionamento della società sia-	
	no regolati dallo statuto che si allega al presente atto sot-	
	to la lettera "B", precisando che detto statuto è redatto in	
	conformità con il modello inviato dall'ispettore del Ministe-	
	ro dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la vigi-	
	lanza sugli Enti, il sistema cooperativo e le gestioni com-	
	missariali - Vigilanza sulle Società di mutuo soccorso ai	
	sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220;	

	- di modificare la denominazione sociale in "SOCIETA' DI MU-	
	TUO SOCCORSO FRA GLI IMPIEGATI E SALARIATI CIVILI DI FAENZA	
	- Ente del Terzo Settore";	
	- di procedere, contestualmente al deposito al Registro Im-	
	prese del presente verbale, alla richiesta di cancellazione	
	dalla sezione delle imprese sociali e contestualmente di pro-	
	cedere alla richiesta di iscrizione nel RUNTS nella sezione	
	di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) (società di mutuo	
	soccorso) del D.Lgs. 117/2017, come previsto dall'art. 12	
	del D.M. 15 settembre 2020 n. 106.	
	Tale delibera viene approvata con i seguenti voti:	
	FAVOREVOLI: 38 (trentotto)	
	CONTRARI: nessuno	
	ASTENUTI: nessuno	
	L'Assemblea delega al Presidente della medesima l'adempimen-	
	to delle formalità richieste dalla legge per la legale effi-	
	cacia delle adottate deliberazioni, ivi compresa la facoltà	
	di effettuare tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressio-	
	ni che fossero richieste dalle Autorità competenti.	
	In conseguenza di quanto deliberato ogni persona, Ente o uf-	
	ficio, privato o pubblico, resta autorizzato con esonero da	
	qualsiasi responsabilità a trasferire e ad intestare a nome	
	della società "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI IMPIEGATI	
	E SALARIATI CIVILI DI FAENZA - Ente del Terzo Settore" qua-	
	lunque bene, atto, documento, deposito, titolo, polizza, con-	

	tratto, conto attivo e passivo che sia attualmente intestato	
	alla società "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI IMPIEGATI E	
	SALARIATI CIVILI DI FAENZA".	
	Ai soli fini della voltura del presente atto presso i Pubbli-	
	ci Registri il Presidente dichiara che la società è proprie-	
	taria dei seguenti beni immobili:	
	Complesso immobiliare in Faenza al viale Alfredo Baccarini	
	n. 27 costituito da un fabbricato principale sviluppantesi	
	su piani primo sottostrada, terra e primo con annessa corte	
	sulla quale insiste fabbricato ad uso sgombero e appartamen-	
	to.	
	Il fabbricato principale è costituito da locali ad uso bar,	
	sale da gioco, sala da ballo con annessi servizi.	
	Il tutto confina con viale Alfredo Baccarini e unità immobi-	
	liari distinte con le p.lle 46 e 50.	
	Riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Faenza con i	
	seguenti dati:	
	- fol. 131, p.lla 49 sub 7, viale Alfredo Baccarini n. 27,	
	p. S1-T, cat. B/6, cl. 1, mc 2389, R.C. Euro 1.480,58;	
	- fol. 131, p.lla 49 sub 11, viale Alfredo Baccarini n. 27,	
	p. T-1, cat. D/3, R.C. Euro 5.942,00;	
	- fol. 131, p.lla 49 sub 3, viale Alfredo Baccarini n. 27,	
	p. 1, cat. A/4, cl. 2, vani 4, R.C. Euro 206,58;	
	- fol. 131, p.lla 49 sub 10, viale Alfredo Baccarini n. 27,	
	p. T, cat. C/1, cl. 9, mq 75, R.C. Euro 1.994,81.	

[illegible]

	Allegato "B" all'atto avente il n. 32.871 di raccolta.	
	STATUTO	
	Titolo I	
	ART. 1 - Denominazione	
	È costituita una società di Mutuo Soccorso con la denomina-	
	zione di: "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI IMPIEGATI E SA-	
	LARIATI CIVILI DI FAENZA - Ente del Terzo Settore", che nel	
	presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola	
	“Mutua”.	
	La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della Leg-	
	ge del 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche ed inte-	
	grazioni, che ne regola anche il funzionamento.	
	ART. 2 - Sede e durata	
	La Mutua ha sede in Faenza (RA) al viale Baccarini n. 27.	
	Con delibera degli organi competenti, anche in relazione a-	
	gli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere i-	
	stituite sedi secondarie, uffici anche la di fuori del Comu-	
	ne dove ha sede la Mutua.	
	La sua durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100	
	(duemila cento) fatta salva l'ipotesi di scioglimento antici-	
	pato previsto dal presente Statuto; il predetto termine può	
	essere prorogato con delibera dell'assemblea.	
	Titolo II	
	ART. 3 - Scopo ed oggetto	
	La Mutua ha per scopo - con esclusione di ogni finalità di	

	lucro - la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le norme e	
	modalità consentite dalla legge e dal presente statuto e nel	
	rispetto dei principi della mutualità, della solidarietà,	
	dello sviluppo della personalità umana e della tutela socia-	
	le per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto dei	
	cittadini ed opera a favore dei propri soci e loro familia-	
	ri, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della	
	mutualità con specifica attenzione al settore sanitario, pre-	
	videnziale e dei servizi sociali.	
	Le attività di cui sopra si richiamano alla L. 3818/1886 e	
	ss.mm.ii. e a tutte le norme in materia di mutualità, sanità	
	integrativa e Fondi Sanitari, nonché alle norme del Codice	
	del Terzo Settore.	
	La Mutua, in conformità con l'art. 5 del D.Lgs. 117 del 3 lu-	
	glio 2017, pertanto si propone di erogare:	
	- trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di in-	
	fortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presen-	
	za di inabilità temporanea o permanente;	
	- sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per	
	la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;	
	servizi di assistenza familiare o contributi economici ai fa-	
	miliari dei soci deceduti;	
	- contributi economici e servizi di assistenza ai soci che	
	si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a	
	seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali persona-	

	li e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.	
	Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere	
	svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fon-	
	di sanitari integrativi di cui al D.Lgs 502/1992 e successi-	
	ve modificazioni.	
	La società non potrà svolgere altre attività, diverse da	
	quelle espressamente previste dalla Legge in via principale	
	ed accessoria ed in particolare non potrà svolgere attività	
	commerciale.	
	Titolo III	
	ART. 4 - Soci	
	Possono essere soci:	
	• persone fisiche;	
	• soci di altre SMS a condizione che i membri persone fisi-	
	che di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla	
	Società;	
	• fondi sanitari integrativi, in rappresentanza dei lavorato-	
	ri iscritti;	
	• persone giuridiche.	
	È ammessa la categoria dei soci sostenitori, che possono es-	
	sere anche persone giuridiche.	
	I soci si articolano nelle seguenti categorie:	
	• soci fondatori;	
	• soci ordinari;	
	• soci sostenitori;	

	• soci onorari;	
	• soci promotori mutualistici.	
	Il loro numero è illimitato e la loro qualifica di socio de-	
	cade automaticamente in caso di decesso, recesso, esclusione	
	o decadenza, determinando la risoluzione di diritto dei rap-	
	porti mutualistici in corso fra il socio e la Società.	
	I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee	
	al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei re-	
	golamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni sociali.	
	ART. 5 - Soci Fondatori e Soci Ordinari	
	Sono di diritto Soci Ordinari della Mutua i Soci Fondatori	
	risultanti dall'Atto Costitutivo.	
	Si intendono soci fondatori coloro che hanno partecipato al-	
	la costituzione della società di mutuo soccorso.	
	I soci fondatori non hanno l'obbligo di versare né la quota	
	associativa né i contributi e, in tal caso, non hanno dirit-	
	to ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mu-	
	tualistica. Ove tali soci intendessero fruire delle attività	
	della Mutua, dovranno versare sia la quota che i contributi	
	relativi al piano prescelto.	
	Possono diventare Soci Ordinari le persone fisiche residenti	
	in Italia al momento della sottoscrizione, ma anche più gene-	
	ralmente nell'Unione Europea, che ne facciano richiesta at-	
	traverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé o	

	per i propri familiari, e che siano in possesso dei requisiti	
	stabiliti nel Regolamento della Mutua. Agli stati dell'U-	
	nione europea è equiparata la Confederazione Elvetica.	
	L'ammissione a Socio Ordinario è condizionata al versamento	
	della quota associativa, ove prevista, e del contributo asso-	
	ciativo di riferimento.	
	Per l'iscrizione ad eventuali Fondi Sanitari istituiti dalla	
	Mutua, si farà riferimento alle regole specifiche definite	
	nei regolamenti e/o convenzioni aziendali.	
	È ammessa, altresì, la nomina a Socio Ordinario: di altre so-	
	cietà di Mutuo Soccorso, di Fondi Sanitari Integrativi del	
	Servizio Sanitario Nazionale, Casse ed Enti aventi esclusiva-	
	mente fine assistenziale, a condizione che i membri, persone	
	fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese	
	dalla Mutua mediante apposito Accordo Quadro all'uopo stipu-	
	lato.	
	Tali enti possono partecipare all'Assemblea dei soci, eserci-	
	tando il diritto di voto in rappresentanza dei propri iscrit-	
	ti.	
	I Soci Ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e	
	idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza	
	dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi	
	sociali.	
	I Soci Ordinari partecipano a tutte le attività della Mutua	
	e hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni	

	e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associati-	
	vo, fermo rimanendo quanto previsto dal primo capoverso del	
	presente articolo.	
	I Soci Fondatori e i Soci Ordinari in regola con il versamen-	
	to della quota associativa e del contributo di riferimento,	
	hanno diritto di voto e possono partecipare alla composizio-	
	ne degli organi sociali.	
	ART. 6 - Soci Sostenitori	
	Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che ef-	
	fettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione mi-	
	nima deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Fermo restando quanto previsto dal primo capoverso dell'art.	
	5, i Soci Sostenitori non devono versare i contributi asso-	
	ciativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, pre-	
	stazione o assistenza mutualistica, ma possono partecipare	
	alle assemblee senza diritto di voto. Tale attribuzione può	
	essere temporanea e revocabile.	
	ART. 7 - Soci Onorari	
	Possono essere Soci Onorari coloro che attraverso la loro a-	
	desione possono favorire in modo rilevante il perseguimento	
	degli scopi della Mutua. Non sono tenuti al versamento di al-	
	cun contributo, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle	
	prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla	
	Mutua. Non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali e	

	non possono essere eletti a cariche sociali.	
	Art. 8 - Soci Promotori Mutualistici	
	Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mu-	
	tualistica, la Società può avvalersi di promotori mutualisti-	
	ci appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione me-	
	desimo. La Società accetterà i Soci Promotori Mutualistici	
	attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi. I Soci	
	Promotori possono essere persone fisiche o persone giuridi-	
	che:	
	- l'ammissione a Socio Promotore Mutualistico persona fisi-	
	ca, è subordinata alla iscrizione alla Società di Mutuo Soc-	
	corso in qualità di Socio Ordinario e al versamento della re-	
	lativa quota associativa annuale; parimenti, il mantenimento	
	della qualifica di Socio Promotore Mutualistico è subordina-	
	to al mantenimento della qualifica di Socio Ordinario. In	
	qualità di Soci Ordinari, i Soci Promotori avranno diritto a	
	sottoscrivere i sussidi sanitari messi a disposizione dalla	
	Società di Mutua Soccorso;	
	- l'ammissione a Socio Promotore persona giuridica non preve-	
	de l'iscrizione della stessa in qualità di Socio Ordinario.	
	I Soci Promotori Mutualistici si impegnano alle contribuzio-	
	ni necessarie al conseguimento degli scopi sociali e idonee	
	allo svolgimento dell'attività, all'osservanza dei regolamen-	
	ti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. I So-	

	ci Promotori Mutualistici non hanno diritto di voto e non	
	possono partecipare alla composizione degli organi sociali.	
	I Compiti dei promotori mutualistici sono la ricerca e il	
	primo contatto con i potenziali nuovi soci. Lo svolgimento	
	delle attività dei promotori mutualistici e le loro eventua-	
	li spettanze sono definite dal Consiglio di Amministrazione.	
	Eventuali regole che i Soci promotori sono tenuti a rispetta-	
	re saranno indicate nel Regolamento Applicativo della So-	
	cietà di Mutuo Soccorso. I Soci Promotori Mutualistici non	
	hanno diritto ad usufruire dei sussidi, né di prestazioni e	
	assistenze mutualistiche, salvo i casi in cui la Società di	
	Mutuo Soccorso non abbia regolamentato dei sussidi ai quali	
	i Soci Promotori Mutualistici possano espressamente aderire,	
	con le modalità che di volta in volta verranno stabilite con	
	apposite delibere indicanti i modi, i tempi e i contenuti.	
	ART. 9 - Beneficiari	
	I Beneficiari sono le persone fisiche facenti parte del nu-	
	cleo familiare indicato dal Socio Ordinario, il quale abbia	
	indicato i familiari medesimi quali Beneficiari delle pre-	
	stazioni indicate nei Sussidi (ove previsto).	
	Il tutto nei limiti di cui agli scopi della società meglio	
	indicati all'articolo 3 che precede.	
	I Beneficiari non possono partecipare all'Assemblea dei so-	
	ci, nè alla composizione degli organi sociali, ma potranno	
	beneficiare delle prestazioni erogate dalla mutua.	

	ART. 10 - Obblighi dei soci	
	I soci sono tenuti a:	
	• rispettare lo Statuto della Mutua e dei Regolamenti interni;	
	• osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;	
	• versare la quota di iscrizione ed i contributi associativi periodici dovuti (anche in modo "frazionato"), così come determinati nei regolamenti interni e dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza;	
	• cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi o con gli interessi della Mutua.	
	ART. 11 - Recesso	
	Il socio può recedere dalla Mutua presentando apposita richiesta scritta da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione della Mutua nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Applicativo.	
	Con il recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.	
	Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali.	
	Il socio receduto potrà rientrare a far parte della Società,	

	per non più di due volte e, in ogni caso, soltanto come nuo-	
	vo socio, osservando tutte le disposizioni del Piano Sanita-	
	rio di riferimento riguardanti le nuove ammissioni.	
	La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno del-	
	la sua riammissione.	
	ART. 12 - Esclusione	
	Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	del socio nei seguenti casi:	
	• inadempienza o inosservanza da parte del socio dello Statu-	
	to e dei regolamenti;	
	• morosità del Socio nel pagamento delle quote di iscrizio-	
	ne, contributi, etc., secondo le modalità previste dal Rego-	
	lamento;	
	• comportamenti del Socio dannosi in genere per la Mutua e	
	il suo funzionamento;	
	• simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere	
	i sussidi e le prestazioni della Mutua.	
	Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso	
	dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.	
	ART. 13 - Decadenza	
	Il socio moroso per due mesi consecutivi nel pagamento di	
	qualsivoglia contributo dovuto alla Mutua, decade dalla qua-	
	lifica di socio e perde ogni diritto acquisito nei confronti	
	della stessa.	
	Egli potrà comunque rientrare a far parte della Società, per	

	una sola volta e soltanto come nuovo socio, previa delibera	
	del Consiglio di Amministrazione, osservando tutte le dispo-	
	sizioni riguardanti le nuove ammissioni.	
	La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno del-	
	la sua riammissione.	
	Titolo IV	
	ART. 14 - Organi della Mutua	
	Gli organi della Mutua sono:	
	• l'Assemblea dei Soci nelle sue diverse articolazioni;	
	• il Consiglio di Amministrazione;	
	• il Presidente;	
	• l'Organo di Controllo, se nominato.	
	ART. 15 - Assemblea dei Soci	
	L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e Soci Or-	
	dinari iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro Soci e	
	purché in regola con il pagamento di tutti i contributi e	
	quote associative, fatto salvo quanto previsto dal primo com-	
	ma dell'art. 5.	
	I Soci Ordinari non in regola con il pagamento dei contribu-	
	ti e delle quote associative non saranno convocati.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza	
	dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.	
	Ciascun socio ordinario ha diritto ad un solo voto e può far-	
	si rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto	
	di voto e munito di delega scritta. I lavoratori eventualmen-	

	te iscritti al Fondo sanitario istituito dalla Mutua eserci-	
	tano il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea se-	
	condo le modalità di rappresentanza stabilite nel relativo	
	Regolamento esecutivo.	
	All'Assemblea possono assistere, su loro richiesta e senza	
	capacità di voto, delegati o rappresentanti delle ulteriori	
	categorie di soci aventi diritto di intervento in assemblea.	
	ART. 16 - Assemblea ordinaria e straordinaria	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	Spetta all'Assemblea:	
	• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	• approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.	
	117/2017 ed approva il bilancio sociale se ricorrono i pre-	
	supposti di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	• delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costi-	
	tutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza	
	ad altro organo eletto dalla medesima;	
	• delibera, in sede straordinaria, sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo o dello statuto;	
	• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	

	• delibera, in sede straordinaria, lo scioglimento, la tra-	
	sformazione, la fusione o la scissione della società;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal-	
	l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 17 - Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria deve avere luogo in prima convocazione	
	entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	Entrambe le Assemblee possono essere convocate ogni qualvol-	
	ta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne	
	faccia richiesta l'Organo di Controllo, se nominato o un de-	
	cimo dei Soci Ordinari, indicando gli argomenti da porre al-	
	l'ordine del giorno.	
	La convocazione di entrambe le Assemblee è eseguita mediante	
	avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento o dagli stessi indicati (indi-	
	rizzo di posta elettronica) ovvero mediante pubblicazione	
	sulla Gazzetta Ufficiale almeno otto giorni prima dell'Assem-	
	blea.	
	La convocazione è validamente eseguita, anche mediante avvi-	
	so pubblicato sul sito internet della Mutua.	
	La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente	
	dovrà contenere:	
	- la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e ora,	
	della prima e della eventuale seconda convocazione, che può	
	essere tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo;	

	- il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della	
	città, via e numero civico;	
	- l'ordine del giorno da discutere e deliberare.	
	Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto apposito	
	processo verbale.	
	ART. 18 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea	
	Le assemblee, tanto ordinarie, che straordinarie, sono vali-	
	de:	
	- in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio.	
	È consentita la partecipazione alle assemblee in video e/o	
	teleconferenza, nel rispetto delle seguenti condizioni, di	
	cui dovrà essere dato atto relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-	

	re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione; che sia consentito al soggetto	
	verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assem-	
	bleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi	
	audio video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	All'inizio di ogni assemblea potranno essere nominati, se ri-	
	chiesto dai partecipanti, tre scrutatori con il compito di	
	verificare la correttezza e il contenuto delle deleghe e il	
	risultato delle votazioni.	
	ART. 19 - Elezioni delle cariche sociali	
	Non possono ricoprire cariche sociali:	
	• gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito;	
	• i dipendenti della Mutua;	
	• i locatari di immobili di proprietà della Mutua.	
	L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e	
	dell'Organo di Controllo si avrà con voto palese sui nomi	

	che i Soci Fondatori proporranno all'Assemblea.	
	E' previsto un onorario stabilito dall'assemblea per tutte	
	le cariche oltre al rimborso delle spese sostenute per ragio-	
	ni del loro ufficio.	
	ART. 20 - Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di 3	
	(tre) a un massimo di 7 (sette) consiglieri.	
	Essi sono eletti fra i soci aventi diritto al voto e dovranno	
	non possedere i requisiti indicati in un apposito regolamento	
	interno ed in ogni caso si applicano ad esso gli artt. 2390	
	e 2391 del codice civile. Durano in carica 3 (tre) esercizi,	
	sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice	
	Presidente ed eventualmente uno o più Amministratori Delega-	
	ti indicandone espressamente i poteri e le deleghe conferite.	
	Può nominare anche un Segretario che può essere anche un so-	
	cio non consigliere.	
	È espressamente stabilito che, qualora venga a mancare per	
	qualsiasi causa, anche per dimissioni, uno dei membri del	
	Consiglio di Amministrazione, si determina l'immediata deca-	
	denza dell'intero Consiglio di Amministrazione, senza che	
	sorga alcun diritto al risarcimento in favore dei membri de-	
	caduti. L'Assemblea provvede senza indugio alle nuove nomine.	
	ART. 21 - Compiti del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	

	teri sia di carattere ordinario che straordinario per la ge-	
	stione della Mutua ad eccezione di quelli che per legge o	
	per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.	
	In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:	
	• curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	• redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando cor-	
	rispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le e-	
	ventuali integrazioni;	
	• definire le prestazioni mutualistiche e l'ammontare delle	
	risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a for-	
	me di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le pre-	
	stazioni mutualistiche ai soci;	
	• deliberare il rifiuto della richiesta di associazione o	
	l'esclusione dei soci;	
	• stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assu-	
	mere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla ge-	
	stione sociale;	
	• conferire procure per singoli atti e categorie di atti,	
	ferma restando la facoltà attribuita ai Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	• assumere e licenziare il personale;	
	• modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;	
	• deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;	
	• istituire comitati con funzioni operative e/o decisionali	
	su materie specifiche;	

	• predisporre e modificare il Regolamento di attuazione/ese-	
	cutivo dello Statuto, nonché quello istitutivo di eventuale	
	Fondo Sanitario;	
	• deliberare convenzioni per la copertura sanitaria di grup-	
	pi aziendali o collettivi o fondi sanitari, redigendo i rego-	
	lamenti specifici e stabilendo le prestazioni dei vari piani	
	sanitari e dei relativi contributi;	
	• nominare un comitato di gestione per l'eventuale Fondo Sa-	
	nitario istituito dalla Mutua, al quale saranno delegati i	
	compiti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportu-	
	ni;	
	• proporre le eventuali modifiche al presente Statuto, da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione può conferire procure per	
	singoli atti o categorie di atti.	
	Può inoltre delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o	
	più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, stabi-	
	lendone il numero dei componenti i compiti e le funzioni, il	
	quale sarà tenuto a redigere verbale delle adunanze.	
	Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecni-	
	ci e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attri-	
	buzioni.	
	Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento	
	della gestione amministrativa della Mutua, il Consiglio di	
	amministrazione potrà delegare tutti o parte i suoi poteri	

	ad uno o più amministratori delegati ai quali nei limiti pre-	
	visti dalla legge spetterà la rappresentanza della Mutua nei	
	limiti della delega loro conferita.	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale della Mutua,	
	nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede	
	alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui	
	presiede le adunanze.	
	In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni	
	dal Vice Presidente.	
	Su indicazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea	
	dei Soci ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presi-	
	dente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onora-	
	rio", scelto tra personalità che abbiano contribuito all'af-	
	fermazione e/o allo sviluppo della Mutua. Il Presidente Ono-	
	rario può essere nominato anche al di fuori dei membri del	
	Consiglio di Amministrazione; in tal caso dura in cari-ca	
	per un tempo anche più esteso della durata del consiglio di	
	amministrazione. Il Presidente Onorario, ove non consiglie-	
	re, può intervenire alle riunioni del consiglio di ammini-	
	strazione ed alle assemblee solo per esprimere opinioni e pa-	
	rerì non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di	
	amministrazione o dalle assemblee, e può rappresentare la So-	
	cietà sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto	
	dai competenti organi sociali. Il consiglio di amministrazio-	
	ne determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o	

	rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.	
	ART. 22 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o	
	almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché	
	su richiesta dell'Organo di controllo, se nominato. Le sedu-	
	te sono valide quando intervenga la maggioranza dei componen-	
	ti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presen-	
	ti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del	
	Presidente.	
	La convocazione è fatta con qualunque mezzo che ne assicuri	
	la ricezione, non meno di 5 (cinque) giorni prima della riu-	
	nione, o nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo	
	che gli Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo	
	effettivi, se nominato, ne siano informati almeno 24 (venti-	
	quattro) ore prima della riunione. Il Consiglio può essere	
	tenuto anche a mezzo video e/o tele-conferenza. Alle riunioni	
	deve essere invitato l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convo-	
	cazione, qualora siano presenti l'intero consiglio e l'orga-	
	no di controllo, se nominato. Il Consigliere che senza giu-	
	ustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è	
	considerato decaduto.	
	Delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere	
	redatto apposito processo verbale.	
	ART. 23 - L'Organo di Controllo	

	Nei casi previsti dalla legge, l'Organo di controllo è elet-	
	to dall'Assemblea ed è composto da 1 (uno) ovvero da 3 (tre)	
	membri effettivi tra cui il Presidente e 2 (due) supplenti,	
	anche non soci.	
	L'Organo di controllo resta in carica 3 (tre) anni ed è rie-	
	leggibile.	
	I membri possono essere scelti anche tra non Soci e fra sog-	
	getti qualificati professionalmente al controllo legale dei	
	conti.	
	L'organo di controllo ha il compito di verificare i libri so-	
	ciali e i registri e la correttezza della contabilità e di	
	vigilare sull'andamento della Mutua e di adempiere a tutto	
	quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di con-	
	trollo di legittimità degli atti e di controllo legale dei	
	conti.	
	Delle riunioni dell'organo di controllo deve essere redatto	
	apposito processo verbale.	
	Titolo V	
	ART. 24 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Mutua è costituito da beni mobili ed im-	
	mobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in	
	Assemblea ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garan-	
	zia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico,	
	cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizza-	
	ti a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze	

	mutualistiche erogabili ai Soci.	
	I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ri-	
	partizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello	
	scioglimento della Mutuo Soccorso.	
	Del patrimonio sociale, una parte stabilita dal Consiglio,	
	resterà nella cassa della Mutua allo scopo di far fronte al-	
	le spese di amministrazione e l'altra sarà impiegata a cura	
	del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:	
	- in titoli emessi o garantiti dallo Stato; i titoli dovran-	
	no essere al più presto intestati alla Mutua. In cartelle di	
	Istituti o di Società nazionali di Credito Fondiario;	
	- in depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordina-	
	rie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine;	
	- in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili	
	al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre at-	
	tività sociali previste dal presente Statuto.	
	In conformità al combinato disposto dell'art. 2 della L.	
	3818/1886 e del D.Lgs. 117/2017, la Mutua non può utilizzare	
	e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli	
	statutari, e in ogni caso, non può distribuire, anche in mo-	
	do indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita del-	
	la società, salvo che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte dalla legge.	
	ART. 25 - Lasciti e donazioni	
	Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs.	

	117/2017, la Mutua può svolgere attività di raccolta fondi	
	al fine di finanziare le proprie attività di interesse gene-	
	rale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazione e	
	contributi di natura non corrispettiva.	
	I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conse-	
	guisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal	
	patrimonio sociale, e le rendite derivanti da esso, dovranno	
	essere erogate in conformità della destinazione fissata dal	
	testatore o dal donatore.	
	Se la Mutua fosse liquidata o perdesse la personalità giuri-	
	dica si applicheranno a questi lasciti ed a queste donazioni	
	le norme vigenti sulle Opere Pie.	
	ART. 26 - Esercizio finanziario e Bilanci	
	L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e si	
	chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione degli ammi-	
	nistratori sull'andamento della gestione sociale e della re-	
	lazione dell'Organo di Controllo, se nominato, deve essere	
	presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci, in pri-	
	ma convocazione, entro il mese di aprile successivo alla sca-	
	denza dell'esercizio a cui si riferisce.	
	Qualora particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea può	
	provvedere alla approvazione del bilancio entro sei mesi dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà	

	destinato al fondo di riserva.	
	Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dell'Organo	
	di controllo devono restare depositati in copia presso la se-	
	de della Mutua durante i quindici giorni che precedono l'As-	
	semblea, affinché gli interessati possano prenderne visione.	
	Il Bilancio preventivo verrà redatto dagli amministratori en-	
	tro il mese di aprile e corredato da una relazione sul preve-	
	dibile andamento della gestione della Mutua.	
	Le disponibilità liquide della Mutua possono essere provviso-	
	riamente impiegate mirando alla salvaguardia della miglior	
	redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la	
	sicurezza degli investimenti.	
	Nel disporre gli impieghi indicati dal comma che precede è	
	fatto tassativo divieto di realizzare operazioni che compor-	
	tino l'assunzione da parte della Mutua della configurazione	
	di operatore finanziario professionale o, comunque, il perse-	
	guimento di intenti speculativi.	
	Titolo VI	
	ART. 27 - Scioglimento e Liquidazione	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Mutua dovrà	
	provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone	
	i poteri e gli eventuali compensi.	
	Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad	
	altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mu-	
	tualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello	

	Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della L. 31 gennaio 1992	
	n. 59.	
	In caso di scioglimento o di perdita della natura di SMS,	
	per obbligo di legge (art. 8 L. 3818/1886) il patrimonio de-	
	ve essere devoluto ad altra Società di mutuo soccorso.	
	In caso lo statuto non preveda nulla al riguardo, il patrimo-	
	nio dovrà essere destinato a fondi mutualistici.	
	Eventuali operazioni straordinarie (per esempio: trasforma-	
	zione, fusione, scissione) che danno origine, in tutto o in	
	parte, ad un ente diverso dalla Società di mutuo soccorso,	
	ai fini della devoluzione del patrimonio, le sopra dette ope-	
	razioni sono assimilate ad uno scioglimento della Società.	
	Di conseguenza la SMS sarà obbligata ad osservare quanto sta-	
	bilito dalla norma in caso di scioglimento.	
	ART. 28 - Mediazione e Foro Esclusivo Competente	
	Tutte le controversie, che vertano su diritti disponibili, a-	
	venti ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative	
	alla validità delle delibere assembleari, promosse da o con-	
	tro i soci, da o contro la Mutua, da o contro gli amministra-	
	tori, da o contro i membri dell'Organo di Controllo, da o	
	contro i liquidatori, potranno essere oggetto di un procedi-	
	mento di mediazione, presso organismi di mediazione ricono-	
	sciuti o iscritti nel Registro degli Organismi di Concilia-	
	zione tenuto dal Ministero della Giustizia. Nel caso in cui	
	le parti si avvalgano della procedura di mediazione, gli e-	

ventuali termini per adire l'autorità giudiziaria rimarranno sospesi. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, o per qualsiasi ipotesi in cui il procedimento di mediazione non possa o non voglia essere esperito, deve ritenersi esclusivamente competente a giudicare di eventuali controversie il Foro di Ravenna, con deroga espressa di ogni altro Foro.

Art. 29 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle società di mutuo soccorso nonché, le disposizioni in materia di "enti del terzo settore" di cui al D.Lgs. 117/2017 e di "impresa sociale"; per gli aspetti non disciplinati si rinvia alle norme del codice civile.

F.to: Massimiliano Marcucci

Massimo Gargiulo Notaio

[illegible]